



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 21/07/2021

FATTO

La parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 08/04/2021, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di essere contitolare di n. 3 Buoni Fruttiferi Postali ordinari della serie Q/P emessi in data 29/01/1990.

Rilevava di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario (€ 4.213,00), in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli.

In particolare eccepiva che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla disponevano in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale – come da consolidato orientamento ABF – doveva quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli (Lire 25.815 per i buoni del valore di £ 100.000 e Lire 129.075 per il buono del valore di £ 500.00 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità).

Concludeva chiedendo di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza, relativamente al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità.



Si costituiva l'intermediario con controdeduzioni, eccependo pregiudizialmente che il ricorso sarebbe stato inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro, atteso il fatto che il risparmio postale non rientrava nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia era interamente disciplinata da norme di carattere speciale. Evidenziava anche che il ricorso sarebbe stato irricevibile in quanto relativo a fatti controversi antecedenti al 1° gennaio 2009: la controversia atteneva alla fissazione dei rendimenti, che era avvenuta all'atto della sottoscrizione dei titoli, antecedente a tale data.

Quanto al merito riteneva il ricorso infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevedeva che sui moduli dei buoni della serie "P" fosse apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q. Ai sensi dell'art. 5 del detto DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sarebbero divenuti giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q";.

Riferiva, ancora, come alla scadenza dei buoni, era stato correttamente offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, era stato riconosciuto alla odierna parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Richiamava il fatto che il MEF avrebbe espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che a un medesimo buono potessero trovare applicazione interessi calcolati con riferimento a due serie diverse e comunque rilevava che l'appartenenza dei buoni sottoscritti alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione. Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; nonché per la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009.

Nel merito, instava per l'infondatezza di tutte le domande del ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.

Si rileva che è stata depositata copia completa dei buoni fronte e retro e che i buoni risultano essere stati emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

DIRITTO

Il Collegio rileva *primo loco* che il nominativo della ricorrente risulta apposto sui titoli oggetto di vertenza, come unica beneficiaria degli stessi.



Sussiste, pertanto, innegabilmente la legittimazione delle parte ricorrente alla delibazione del ricorso.

In via preliminare occorre, ancora, verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente in ordine al difetto di competenza (*ratione temporis et materiae*) dell'ABF.

Il Collegio ritiene che entrambe le eccezioni non possano essere accolte.

Quanto alla eccezione di incompetenza *ratione temporis*, che sarebbe fondata in ragione del fatto che il rapporto in contestazione era sorto in un periodo temporale non coperto dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (decorrente dal 2007), il Collegio rileva come la eccezione suddetta sia stata espressamente trattata e risolta dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013 secondo cui *“Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF”*.

Nel confermare la propria competenza *in parte qua*, si richiama, anche, il precedente di questo Collegio (decisione n. 7133/2020) che ha così motivato *in merito* *“Occorre premettere che il Collegio ritiene la propria competenza ad emettere decisione in merito, a nulla rilevando che il buono in discorso sarebbe stato emesso in data antecedente al 1/1/2009, come eccepito dall'intermediario.*

Quanto a tale eccezione, infatti, non si può fare a meno di richiamare la costante interpretazione secondo la quale, a prescindere da quando siano sorti, nel caso di rapporti di durata occorre avere riguardo al petitum per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere (Collegio di coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nella fattispecie in esame l'oggetto della controversia è relativo alla domanda di rimborso del buono fruttifero, emesso il 6/10/2001 con effetti definitivi solo allo spirare dei termini prescrizionali che lo riguardano, da cui deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (Collegio ABF di Napoli nn. 346/2011, 1394/2012)”.

Anche la eccezione di incompetenza *ratione materiae* è da disattendere, atteso che, come illustrato dal Collegio di Coordinamento nella già citata decisione n. 5673/2013 [...] *“E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”*. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle *“Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”*, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che *“la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”*, in sostanza negando ai BPF la qualifica di *“strumenti finanziari”*, e in via derivata di *“prodotti finanziari”* suscettibili di *“collocamento”* ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento



confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma,, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.

Rilevata la propria competenza, il Collegio per quanto riguarda il merito della pretesa evidenzia che entrambe le parti concordano sulla serie di appartenenza dei buoni: si tratta di n. 3 buoni fruttiferi postali.

I buoni, originariamente della serie “P”, riportano i timbri di variazione della serie (da “P” a “Q/P”) e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno).

Il Collegio, fatte queste premesse e risolte le questioni pregiudiziali e preliminari, ritiene che il ricorso sia fondato per le ragioni espresse di seguito.

Va ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell’astrattezza, dell’incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: “I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell’art. 173 t.u. cit., come modificato dall’art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”].

Secondo il consolidato orientamento dell’ABF qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l’apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell’applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno: poiché i timbri nulla dispongono per il periodo dal 21mo al 30mo anno (ex multis: Coll. Torino, n. 25045/18; Coll. Milano, n. 20894/18, Coll. Roma, n. 2233/19; Coll. Napoli, n. 10048/2018; Coll. Bologna, n. 3621).

Le più recenti decisioni in merito hanno altresì precisato – con puntuale riferimento in ordine alla eccezione in tal senso sollevata da parte resistente - che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto alla sentenza della Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione.

Nel caso di specie, l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione e, dunque, apponendo sul fronte la dicitura Q/P e sul retro la stampigliatura modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. Sennonché, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento, ABF secondo cui la tutela dell’affidamento dei sottoscrittori dei buoni impone di accordare prevalenza al tenore letterale del titolo, ove non integrato in conformità con la disciplina di settore (cfr. Collegio di Bari 1063/2019; Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017).

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie “Q/P”, risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno: ciò pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, la liquidazione debba avvenire secondo i tassi di rendimento quantificati da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°: fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo vigente.

Il riconoscimento di detto diritto onera parte resistente, *in parte qua*, a liquidare alla parte ricorrente l'importo corretto che risulterà dai calcoli alla data della liquidazione, calcoli eseguiti in applicazione dei principi qui illustrati, nei limiti di quanto quantificato da parte ricorrente, oltre agli interessi dalla data del reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA